

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Opposizione agli atti esecutivi, giudizio meramente rescindente: conseguenze sui poteri del giudice**

*Attesa la natura di giudizio meramente rescindente all'opposizione agli atti esecutivi, non spetta al giudice che la definisce l'adozione di provvedimenti propri del giudice dell'esecuzione, quale si attegga l'eventuale prosecuzione - su tempestiva riattivazione dell'esecutante - della procedura anche solo in ordine alle spese del processo esecutivo (sempre se liquidabili, occorrendo che esso abbia raggiunto un utile risultato con attribuzione, distribuzione o assegnazione), una volta posta nel nulla l'ordinanza che lo aveva arrestato o dichiarato nullo.*

## **Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 15.4.2015, n. 7657**

...omissis...

Ritenuto in diritto

- che la ricorrente articola un solo motivo, dolendosi di "violazione o falsa applicazione degli artt. ex art. 360 c.p.c., n. 3 con riguardo all'art. 112 c.p.c., error in procedendo - artt. 91 e 92 e 95 c.p.c., nonché art. 324 c.p.c.". - che il controricorrente contesta l'ammissibilità del ricorso, ritenendo non avere la gravata sentenza titolo per liquidare le spese di esecuzione per il credito principale;

- che effettivamente la gravata sentenza ha revocato l'impugnata ordinanza del g.e., nella parte in cui questa aveva dichiarato nullo il pignoramento e respinto la domanda esecutiva come proposta, in via principale, dalla creditrice procedente: così ripristinando la situazione anteriore alla pronuncia dell'ordinanza stessa quanto al credito azionato in via principale;

- che, ancora, attesa la natura di giudizio meramente rescindente riconosciuta dalla prevalente dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 5 marzo 2002, n. 3176; Cass. 24 marzo 2011, n. 6733; Cass., ord. 30 ottobre 2012, n. 18692; Cass., ord. 11 gennaio 2013, n. 589; Cass. 27 agosto 2014, n. 18336) all'opposizione agli atti esecutivi, non spetta al giudice che la definisce l'adozione di provvedimenti propri del giudice dell'esecuzione, quale si atteggia l'eventuale prosecuzione - su tempestiva riattivazione dell'esecutante - della procedura anche solo in ordine alle spese del processo esecutivo (sempre se liquidabili, occorrendo che esso abbia raggiunto un utile risultato con attribuzione, distribuzione o assegnazione), una volta posta nel nulla l'ordinanza che lo aveva arrestato o dichiarato nullo;

- che pertanto il ricorso va senz'altro rigettato, con condanna della soccombente ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso; condanna Axxx al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di xxxxxx., liquidate in Euro 6.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema Di Cassazione, il 8 gennaio 2015.